

Allegato "A" al N. 46827/25107 Rep.

STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"CENTRO PER LA FAMIGLIA CARDINAL CARLO MARIA MARTINI"
ONLUS

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituita la Fondazione denominata:

**"CENTRO PER LA FAMIGLIA
CARDINAL CARLO MARIA MARTINI" ONLUS,**

istituita per iniziativa di "CONSULTORIO PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE LA FAMIGLIA - ONLUS" con sede in Trezzo Sull'Adda (provincia di Milano), la "ASSOCIAZIONE PRO-FAMIGLIA CEAF ONLUS" con sede in Vimercate (provincia di Monza Brianza), l'associazione "CONSULTORIO FAMILIARE DECANALE DI MELZO - ONLUS" con sede in Melzo (provincia di Milano) e l'associazione "Ce.A.F. CENTRO ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) con sede in San Giuliano Milanese (provincia di Milano). La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

1.2. La Fondazione ha sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), Piazza Nazionale, n. 9.

1.3. La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopo

2.1. Scopo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa Cattolica e secondo le direttive pastorali della diocesi di Milano.

2.2. Questa visione cristiana a cui la Fondazione si ispira, considera la persona intesa come essere umano portatore di dignità, guidato dalla coscienza, dalla decisione personale e dalla libertà; un essere umano che cresce nella consapevolezza di sé e nella capacità di dialogo, di cura dell'altro, di azione responsabile. È insito nello stile della fondazione agire nel pieno rispetto della dignità della persona, senza alcuna discriminazione di genere, etnia, appartenenza religiosa o politica.

2.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria (art. 10, co. 1, lett. a, nn. 1 e 2, D.Lgs. 460/1997).

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FeLCeAF), condividendone le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3 - Attività

3.1. La Fondazione intende perseguire il proprio scopo:

a) promuovendo e gestendo interventi sociali e socio-sanitari finalizzati:

- alla gestione dell'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali;

- all'assistenza alle donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
- alla gestione di interventi assistenziali e socio-sanitari in favore di soggetti disabili, anziani e dei care-giver in situazione di forte fragilità fisica e/o psicologica;
- all'attuazione di eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per l'attuazione di interventi di prevenzione ed educazione alla salute nonché per l'assistenza a persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità;
- all'assistenza a persone che vivono situazioni di disagio e/o svantaggio sociale o familiare, economico, fisico, psichico anche attraverso accordi con enti, associazioni, aziende etc;
- alla gestione di attività di gruppo finalizzate al potenziamento delle risorse psicosociali personali di soggetti che vivano situazioni di disagio e/o svantaggio sociale o familiare, economico, fisico, psichico.

b) promuovendo e gestendo interventi sanitari finalizzati:

- all'assistenza delle persone che versino in condizione di disagio e/o svantaggio sociale o familiare economico, fisico, psichico attraverso la valutazione, il sostegno, la riabilitazione e il trattamento di problematiche sanitarie, (psicologia-psicoterapia, neuropsicomotricità, neuropsichiatria e psichiatria, valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei disturbi dell'età evolutiva, ostetricia e ginecologia).

3.2. La Fondazione, in via strumentale, cura la formazione delle persone impegnate nei propri organi statuari in ordine alle implicazioni etiche e morali, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione. Le suddette iniziative sono organizzate anche in collaborazione con la Fondazione Lombarda Servire la Famiglia, la FeLCeAF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca.

3.3. In via connessa e in stretta relazione con l'attività istituzionale, la Fondazione potrà promuovere convegni e gruppi di studio attinenti le problematiche dei singoli, della coppia e della famiglia in genere, redigere pubblicazioni inerenti tali temi nonché quelli legati agli interventi psico-educativi in favore di minori e famiglie; partecipare a reti, gruppi ed iniziative che promuovono nella società una cultura della famiglia e promuovere iniziative in favore e difesa della famiglia.

3.4. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi e può operare in sintonia e/o collegarsi ad università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

3.5. La Fondazione richiederà per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale ed ogni altro riconoscimento e/o autorizzazione che sia necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie finalità.

3.6. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.7. La Fondazione potrà in particolare:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.8. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.9. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo e delle normative vigenti.

Articolo 4 - Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori diventano membri della Fondazione con la qualifica di Partecipanti dandone formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

4.2. Possono altresì diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 10, lettera o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 5 - Esclusione e recesso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 6 - Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) come descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello statuto.

Articolo 7 - Mezzi di funzionamento

7.1. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
- e) Ogni altra entrata conseguita in relazione alle attività di cui all'articolo 3.

7.2. È fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capi tale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) il Revisore legale.

8.2. Gli organi così individuati restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione, fatti salvi quelli nominati in sede di atto costitutivo che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un consiglio di Amministrazione

composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascun mandato è determinato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- a) un consigliere dal Presidente di FeLCEAF,
- b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:

I. scegliendone anzitutto uno per ciascuna terna di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 15.6, lettera b),

II. scegliendo gli altri liberamente.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'articolo 9.1. L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un massimo di tre mandati consecutivi.

9.4. I soggetti di cui all'articolo 9.2, lettera b), con le modalità ivi stabilite, provvedono - per quanto di competenza - agli adempimenti necessari per dar corso alla conferma o alla sostituzione dei Consiglieri entro i quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

9.5. I consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- c) adotta eventuali regolamenti interni;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) predispose e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- f) chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;
- g) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'articolo 6.3;

- h) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- j) delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- k) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- l) elegge il Vicepresidente;
- m) nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
- n) nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;
- o) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;
- p) determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
- q) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;
- r) nomina il Consulente etico o i Consulenti etici, sentito l'Ordinario diocesano.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun consigliere e del Revisore legale.

11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

11.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni può partecipare il Revisore legale.

Articolo 12 - Quorum

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13 - Il Presidente

13.1. Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

13.2. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;

c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;

e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 14 - Il Revisore legale

14.1. Il Revisore legale deve essere iscritto al l'apposito registro dei Revisori Legali.

14.2. Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

14.3. Il Revisore legale dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, fatta eccezione per quello nominato in sede di atto costitutivo che resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla sua nomina.

Il Revisore legale può essere riconfermato. Il Revisore legale rimane comunque in carica sino all'accettazione dell'incarico del successore.

14.4. Compete al Revisore legale ogni potere in ordine a: a) verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione, b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e consuntivo.

14.5. Il Revisore legale presenta la relazione annuale all'Ordinario della Arcidiocesi di Milano.

14.6. Il Revisore legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 15 - Assemblea dei Partecipanti

15.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.

15.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorre definire le terne per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

15.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

15.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

15.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:

a) formulare proposte per le attività da svolgere;

b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di cinque terne di nomi all'interno delle quali l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione;

c) nominare il Revisore Legale;

d) dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;

e) dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.

15.7. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

15.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora essa non provveda alla nomina del Revisore Legale, a ciò provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sentito il Presidente di FeLCEAF.

Articolo 16 - Gratuità delle cariche

16.1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo quella del Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. È ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall'atto di nomina.

17.2. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

17.3. Partecipa se richiesto alle riunioni del consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

17.4. Coordina ed armonizza tra loro le attività e le scelte operate dai coordinatori delle unità d'offerta, nominati ai sensi dell'articolo 10, lettera n).

17.5. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Articolo 18 - Bilancio di Esercizio

18.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale ed inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

18.2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

18.3. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Articolo 19 Modifica delle attività ed estinzione della Fondazione

19.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

19.2. Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche i liquidatori.

19.3. Il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20- Norma di rinvio

20.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to don CARLO MANTEGAZZA

F.to GIUSEPPE GALLIZIA